

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO FINANZIARIO**

Convenzione europea relativa alle obbligazioni in valuta estera ([STE n° 60](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1967.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è quello di armonizzare alcune norme relative alle obbligazioni in valuta estera.

* * *

Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore a circolazione internazionale ([STE n° 72](#)), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 11 febbraio 1979.

La Convenzione mira a garantire la tutela di titoli al portatore in circolazione internazionale. A tal fine, istituisce un sistema di fermate di titoli al portatore, con effetto nei territori di tutte le Parti.

* * *

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie ([STE n° 75](#)), aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è quello di armonizzare alcune norme relative al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie.

* * *

Convenzione sull'insider trading ([STE n° 130](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

La Convenzione instaura una mutua assistenza per la comunicazione di informazioni tra le amministrazioni nazionali incaricate di sorvegliare le operazioni in Borsa, al fine di scoprire e d'identificare in tempo la preparazione di operazioni irregolari da parte di insider trading.

Le Parti possono, con una semplice dichiarazione, estendere questo meccanismo alla ricerca di autori di altre operazioni che attentano all'eguaglianza di accesso alle informazioni tra gli utenti del mercato azionario e alla qualità di informazioni date agli investitori per assicurare la trasparenza delle transazioni (operazioni finanziarie fraudolente, manipolazioni dei prezzi di borsa, riciclaggio di danaro di origine criminale, etc.).

Le Parti s'impegnano ad accordarsi la più ampia possibile mutua assistenza in materia penale in relazione a reati implicanti operazione di insider trading.

* * *

Protocollo alla Convenzione sull'insider trading (STE n° 133), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 settembre 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

Il Protocollo consente agli Stati membri dell'Unione europea di applicare, nelle loro reciproche relazioni, il diritto comunitario e di non applicare la disciplina prevista dalla Convenzione (STE no. 130) se non quando non esiste alcuna previsione comunitaria su un particolare argomento interessato.

* * *

Convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento (STE n° 136), aperto alla firma a Istanbul, il 5 giugno 1990.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione prevede i seguenti meccanismi:

- Nel caso in cui i beni del fallito si trovino sul territorio di più Stati parti, la Convenzione prevede due possibilità:
 - a) essa consente al curatore nominato dall'autorità competenti dello Stato di apertura del fallimento di esercitare direttamente taluni poteri (amministrazione, gestione e disposizione dei beni del debitore) nel Paese in cui si trovano i beni del fallito. Il curatore deve conformarsi alle leggi nazionali dello Stato in cui egli agirà;
 - b) essa permette l'apertura di un fallimento secondario. Un fallimento secondario può essere aperto in ogni altro Stato parte nel quale il fallito possiede dei beni, senza che sia necessario stabilire la sua insolvenza in quello Stato, essendo sufficiente l'esistenza del fallimento principale. Il fallimento secondario è retto dalla legge nazionale dello Stato in cui è stato aperto.
- Nel caso in cui i creditori si trovino sul territorio di più Stati, la Convenzione prevede delle misure per permettere che questi creditori siano informati e consentite, altresì, che questi possano inserire, facilmente e con il rispetto di poche formalità, i loro crediti nel fallimento aperto in un altro Stato.